

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE  
DELLE ATTIVITA' AGRO - ALIMENTARI TRADIZIONALI  
LOCALI - ISTITUZIONE DELLA DE.CO.  
(Denominazione Comunale)**

*(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n .....del ..)*

**INDICE:**

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Ambito dell'intervento comunale Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Istituzione della De.Co.
- Art. 5 Istituzione del Registro De.Co.
- Art. 6 Logo De.Co.
- Art. 7 Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali
- Art. 8 Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali
- Art. 9 Commissione comunale per la De.Co.
- Art. 10 Utilizzo della De.Co. e del relativo logo
- Art. 11 Controlli e sanzioni
- Art. 12 Struttura organizzativa competente
- Art. 13 Iniziative comunali
- Art. 14 Le tutele e le garanzie
- Art. 15 Attività di coordinamento
- Art. 16 Rinvio alle norme statali e regionali
- Art. 17 Norme finali

**Allegato A:**

fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera

**Allegato B:**

fac-simile di domanda da compilare in bollo

**Allegato C:**

Disciplinare di produzione e commercializzazione

## **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Pavone Canavese.

2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, essendo tipiche di Pavone Canavese, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.

3. Con riferimento all'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Pavone Canavese, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali e alimentari, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.

4. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio canavesano.

5. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.

6. Con il presente regolamento, sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale).

## **Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale**

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:

- dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico al fine di garantirne il mantenimento della loro peculiarità;

- dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);

- dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
- della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;
- del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

### **Art. 3 – Definizioni**

1. Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale” si intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. L'aggettivo “tipico” è inteso come sinonimo di “tradizionale”, attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

### **Art. 4 – Istituzione della De.Co.**

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.Co., “Denominazione Comunale”, per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Pavone Canavese.
2. Attraverso la De.Co. si mira a:
  - conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
  - tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale, i saperi e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
3. La De.Co. non costituisce alcun marchio di qualità o certificazione di prodotto.
4. La De.Co. come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Pavone Canavese. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

### **Art. 5 – Istituzione del Registro De.Co**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 12 un registro pubblico per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Pavone Canavese che ottengono la De.Co.

2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
- gli estremi della deliberazione comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni;
- gli estremi della determinazione comunale che dispone l'iscrizione dell'impresa ai sensi del successivo art. 8 comma 8.

4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:

- carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
- salse e condimenti;
- formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
- prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
- paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
- piatti tradizionali della cucina canavesana;
- bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail.

5. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.Co anche prodotti di altre tipologie se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.

6. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente alla produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Pavone Canavese, anche se non vi hanno la sede legale.

7. Su proposta della Commissione di cui all'art. 9, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.

8. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

9. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.

10. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

## **Art. 6 – Logo De.Co.**

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 5, verrà adottato un apposito logo identificativo con delibera di Giunta comunale.

## **Art. 7 – Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali**

1. I prodotti che si fregiano della De.Co devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Pavone Canavese ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.

2. La De.Co. può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparati con ingredienti genuini e di qualità. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.

3. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.

4. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

5. In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

6. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, predisposto ai sensi dell'art.8 comma 5, approvato dalla Giunta comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

7. Non sono comunque ammessi alla De.Co. prodotti già in possesso di denominazioni DOC, DOP, IGP, SGT, o altro definito dalla normativa di tutela di origine dei prodotti.

## **Art. 8 – Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali**

1. Le segnalazioni (allegato A) inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co. possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle.

2. Le istanze (Allegato B) per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;

- l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio del Comune di Pavone Canavese);
- le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

3. Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia la Commissione comunale di cui all'art.9, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, salvo tempi maggiori necessari per esaminare più domande nella stessa riunione.

4. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, avvalendosi della Polizia municipale, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

5. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione (allegato C).

6. Completata l'istruttoria, la Commissione presenterà le proprie proposte alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione della De.Co..

7. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione del registro De.Co., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa, previa presentazione della relativa domanda di richiesta De.Co. di cui allegato B).

8. L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con determinazione del Responsabile del Servizio Competente.

9. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo.

10. Alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.

11. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa.

12. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

## **Art. 9 – Commissione comunale per la De.Co**

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.Co. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dalla Giunta comunale, presieduta del Sindaco o da suo delegato e da 2 tecnici esperti dei settori agro-alimentare, gastronomico locale e commerciale.
2. A supporto del lavoro della Commissione, in considerazione della varietà delle tipologie di prodotti agro-alimentari da valutare, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.
3. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
4. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
5. Per quanto non disciplinato diversamente dal presente regolamento, si applicano alla presente Commissione le norme del vigente "Regolamento comunale per il funzionamento delle commissioni consiliari".
6. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente della Commissione stessa designato dal Presidente.
7. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

#### **Art. 10 – Utilizzo della De.Co. e del relativo logo**

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.Co. anche se nel registro è iscritta per quel prodotto l'impresa produttrice.
3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi di iscrizione (data e numero).
4. Il logo De.Co. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co..
5. Il Comune di Pavone Canavese, proprietario del logo De.Co., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
6. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.

## **Art. 11 – Controlli e sanzioni**

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Pavone Canavese a termini di legge.
2. Possono essere fatti controlli dall'Amministrazione comunale in osservanza del presente regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.
3. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
  - il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
  - il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co;
  - la perdita dei requisiti richiesti;
  - l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune, anche su segnalazione della Commissione di cui all'art. 9 qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;
  - gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
  - frode alimentare.
4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.
5. La Giunta comunale, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di cui all'art. 9, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.Co.
6. La Commissione formula il parere di cui al comma 5 solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.
7. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

## **Art. 12 – Struttura organizzativa competente**

1. L'ufficio Commercio è competente per tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento e le attività amministrative di cui al presente regolamento, anche avvalendosi del Servizio di Polizia Locale.

## **Art. 13 – Iniziative comunali**

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.



2. Il Comune individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini di tutela della De.Co. forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'Ordinamento degli enti locali.

#### **Art. 14 - Le tutele e le garanzie**

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Art. 15 – Attività di coordinamento**

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari riferita alle corrispondenti espressioni locali.

#### **Art. 16 – Rinvio alle norme statali e regionali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e regionali vigenti; conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

#### **Art. 17 – Norme finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla deliberazione consiliare di approvazione.